



*DoB. Juvenc*

*Commissariato del Governo nella Regione Puglia*

Prot.N.14929/20902

Bari, 16.7.1987

Al Sig.Presidente del Consiglio  
della Regione Puglia

B A R I

e,p.c.:Al Sig.Presidente della Giunta  
della Regione Puglia

B A R I

Alla Presidenza del Consiglio  
dei Ministri

Dipartimento Affari Reg.li

R O M A

(Rif.telen.200/5435 PU 50.2/  
Bis del 15.7.1987)

CONSIGLIO REGIONALE		
A R R I V O		
17 LUG. 1987		
Cat.	Classe	Fasc.
Prot. N.	4235	

OGGETTO: L.R.:"Norme integrative della L.R.n.9 del 9 aprile 1986  
concernente la disciplina delle procedure concorsuali ed  
il rapporto di impiego del personale delle UU.SS.LL."-

Si fa riferimento alla nota n.4264 del 16.6.87, concernente l'oggetto.

La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento Affari Regionali ha comunicato che il Governo, circa la legge regionale recante "Norme integrative della legge regionale n.9 del 9 aprile 1986 concernente la disciplina delle procedure concorsuali ed il rapporto di impiego del personale delle UU.SS.LL., ha rilevato:

- 1) l'art.2, primo ed ultimo comma, in quanto prevede l'applicazione dell'art.23, terzo comma, della legge regionale 9/86, estende al personale del profilo professionale dei farmacisti, biologi, chimici, fisici e psicologi le procedure concorsuali riservate ai

./.



## Commissariato del Governo nella Regione Puglia

- 2 -

- sensi dell'art.68 D.P.R. 20 dicembre 1979 n.761 solo per il personale medico in contrasto con la normativa concorsuale prevista dal citato D.P.R. 761/1979 e dal D.M. 30 gennaio 1982 per i suddetti profili professionali;
- 2) la disposizione di cui all'art.3, stabilendo la proroga, peraltro indeterminata, della validità delle graduatorie formate ai sensi dell'art.24, terzo, quarto e quinto comma della legge regionale n.9/1986, non è in linea con le norme sul pubblico concorso sancite dal D.P.R. 761/1979 e viola il principio del pubblico concorso di cui all 'art.97 della Costituzione;
  - 3) la disposizione di cui all'art.5 esula dalla competenza regionale in quanto estende agli istituti di carattere scientifico ed alle istituzioni che prestano assistenza sanitaria in regime di convenzionamento le norme concernenti l'adeguamento delle piante organiche e dei concorsi, di cui al D.P.R.761/1979, previste solo per il personale dipendente dalle UU.SS.LL.;
  - 4) l'art.6, poichè dispone l'inquadramento nei ruoli regionali del personale comandato, proroga la disciplina transitoria di cui alla legge regionale n.16/1984, già attuata violando con ciò il principio dell'obbligo del pubblico concorso per l'accesso agli impieghi pubblici sancito dall'art.97 della Costituzione.

Per i suesposti motivi il Governo ha rinviato la legge al nuovo esame di codesto Consiglio Regionale.

Si prega di segnare ricevuta della presente comunicazione.

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

( IANNELLI )



Ca/